

COMUNE DI GIARRATANA

Provincia di Ragusa

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

CAPO 1° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di carattere economico finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà sociali derivanti dalla inadeguatezza di reddito, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 1 e 2 della Legge 328/00 e con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

I servizi e gli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento saranno attuati sempre in modo da garantire:

- La riservatezza delle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente;
- L'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- La libera scelta fra le prestazioni erogabili.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Giarratana da almeno un anno, che si trovino in condizioni di disagio economico.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. Sono esclusi dai benefici del presente regolamento tutti i cittadini privi di residenza stabile.

Art. 3 – Obiettivi

Gli interventi economici di assistenza sociale erogati dal Comune sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale causate da una insufficienza di reddito tale da non garantire il soddisfacimento di bisogni primari. L'erogazione degli interventi economici deve essere considerata un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie in una prospettiva di recupero e di integrazione sociale.

Con gli interventi di cui al presente regolamento si intende assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, promuovere l'autosufficienza e l'autonomia, e contrastare forme di marginalità sociale.

Art. 4 – Requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e loro quantificazione.

1. Condizioni di accesso agli interventi economici previsti dal presente regolamento sono:
 - a) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 - b) Risorse economiche del nucleo familiare del richiedente inferiori ai parametri di seguito definiti.
2. Definizione del nucleo familiare. Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona come previsto dal D.P.R. 223/89. La stabile convivenza di persone che pur senza vincoli di parentela, vivono sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare, consente l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.
3. Quantificazione del reddito. Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti conviventi. I richiedenti sono tenuti a presentare la certificazione ISE, e a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita. Concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare anche le seguenti entrate:
 - Importi corrisposti da persone tenute all'obbligo di assistenza ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
 - Redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali;
 - Le pensioni, le rendite, gli assegni familiari;
 - Gli assegni di mantenimento stabiliti dall'Autorità Giudiziaria;
 - Le pensioni di inabilità;
 - I sussidi erogati dallo stato o da altri enti pubblici diretti al sostegno del reddito.

Nella determinazione del contributo economico da erogare si terrà conto del reddito quantificato tenendo conto di tutte le entrate suddette. Il contributo massimo erogabile avrà come riferimento il minimo vitale stabilito dalla normativa vigente.

4. La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato. L'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, sia direttamente, sia avvalendosi della collaborazione di altri uffici della stessa Amministrazione e della Guardia di Finanza.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà da ogni beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite.

5. Per “minimo vitale” si intende la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Il minimo vitale viene calcolato facendo riferimento alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, nella sua consistenza di fatto. Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato sommando le quote percentuali, calcolate sull’importo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, come riportato nella seguente tabella:

Valutazione del minimo vitale	
Componenti nucleo familiare	% Importo pensione minima INPS
Persona singola	80%
Capofamiglia	75%
Coniuge o convivente	25%
1° figlio minorenni a carico	40%
2° figlio minorenni a carico	20%
3° figlio minorenni a carico	15%
Altri componenti	10%

Per quantificare l’importo del contributo da erogare si procede come segue:

- Definizione del fabbisogno economico del nucleo familiare secondo il calcolo del minimo vitale come riportato nella tabella;
- Calcolo della differenza tra le risorse economiche e patrimoniali possedute dal nucleo familiare certificate dal richiedente con la certificazione ISE, e il minimo vitale;
- Dalla differenza così ottenuta devono essere sottratte le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISE da ciascuno dei componenti il nucleo;

L’importo rimanente a seguito delle operazioni suddette costituisce il fabbisogno assistenziale.

6. I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte comunque nella valutazione della situazione economica del nucleo.

CAPO 2° TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Art. 5 Interventi economici

Gli interventi economici erogati dal Comune di Giarratana si articolano in :

- Sostegno economico una tantum;
- Sostegno economico temporaneo;
- Sostegno economico per servizi di pubblica utilità;
- Sostegno economico finalizzato.

Art. 6 Sostegno economico una tantum.

Il sostegno economico una tantum è destinato ad integrare i redditi delle famiglie che si trovano ad affrontare un disagio economico causato da una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente.

L'intervento non può superare l'importo massimo di € 500,00 e può essere erogato una sola volta nell'anno solare. Per ogni intervento il servizio sociale effettuerà la valutazione sulle condizioni del richiedente ed esprimerà proposta di intervento in ordine all'erogazione del contributo.

Art. 7 Sostegno economico temporaneo.

Per sostegno economico temporaneo si intende l'erogazione di un contributo economico mensile per un periodo non superiore a sei mesi, quando sussistono situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il suo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo non può essere superiore complessivamente a € 1.800,00, ed è finalizzata al superamento del periodo problematico.

Art. 8 Sostegno economico per servizi di pubblica utilità.

1. Il sostegno economico erogato per servizi di pubblica utilità tende a soddisfare le esigenze di carattere economico e sociale degli utenti, consentendo loro di prestare la propria opera rendendosi partecipi dell'intervento assistenziale, mediante lo svolgimento di una attività lavorativa. L'obiettivo dell'intervento, oltre a quello di consentire all'utente di superare un disagio economico, è quello di agevolare l'inserimento e l'integrazione sociale.

L'intervento assistenziale di sostegno economico per servizi di pubblica utilità consiste nell'avviamento dell'utente allo svolgimento di una delle seguenti attività:

- Custodia, vigilanza, salvaguardia e piccola manutenzione di strutture pubbliche (palestre, scuole, edifici vari);
- Cura e manutenzione del verde pubblico;

- Aiuto a persone anziane, disabili e nuclei in difficoltà;
 - Sorveglianza presso le scuole;
 - Altri servizi, attività e/o lavori socialmente utili individuati nel territorio.
1. Costituisce motivo di esclusione dal sostegno economico per servizi di pubblica utilità il rifiuto da parte degli utenti, durante la durata dell'intervento, di offerte di lavoro anche temporanee.
 2. L'utente in condizioni psico-fisiche che consentono lo svolgimento di una attività, che rifiuta senza giustificato motivo l'inserimento lavorativo, perde il diritto alla erogazione di altri interventi di sostegno economico.
 3. L'intervento si concretizza mediante la stipula di un disciplinare (allegato A) nel quale sono specificati l'attività da svolgere, l'articolazione del servizio e la durata dello stesso.
 4. Il Comune provvede a stipulare una polizza assicurativa a favore dell'utente assistito, contro gli infortuni che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 9 Sostegno economico finalizzato.

Il sostegno economico finalizzato è un intervento che viene erogato nei confronti di utenti che, in stato di bisogno, versano in condizioni psico-fisiche che rendano impossibile lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, o laddove sia evidenziata la incapacità di gestire le entrate economiche, ma risulta necessario intervenire per fornire beni di prima necessità.

Consiste nel pagamento, entro il tetto massimo di € 500,00, di specifiche spese individuate di volta in volta, quali spese sanitarie non coperte dal SSN, pagamento di bollette di energia elettrica, pagamento di forniture di generi alimentari di prima necessità, di indumenti ecc.

CAPO 3°

PROCEDURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Art. 10 Presentazione istanza

1. La domanda di accesso agli interventi di cui ai precedenti articoli va inoltrata al Comune di Giarratana, ufficio di servizio sociale, utilizzando apposito modello prestampato, e corredata dalla documentazione attestante il reddito familiare come specificato all'art. 4 p.3), e di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
2. L'ufficio di servizio sociale si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda. L'Assistente Sociale è competente riguardo alla fase di rilevazione del bisogno e di valutazione della domanda, e procede di norma tramite colloqui con il richiedente e se lo ritiene opportuno con parenti e persone significative del suo contesto sociale, con

visite domiciliari, con richiesta di ulteriori documentazioni o verifiche effettuate presso altri uffici o servizi della pubblica amministrazione.

1. La fase dell'istruttoria potrà comprendere la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi quali:

- Condizioni di salute dei componenti il nucleo familiare;
- Situazione familiare e sociale e relazionale in genere e rapporti fra i componenti del nucleo familiare;
- Condizione abitativa;
- Condizione professionale ed occupazionale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
- Ogni altro elemento o circostanza utile a delineare l'effettiva situazione del richiedente e dei suoi familiari.

L'istruttoria deve essere definita entro il termine massimo di 45 giorni, e si conclude con una proposta o parere dell'assistente sociale, anche in caso di esito negativo.

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria dell'ufficio di servizio sociale, e dopo attenta analisi delle risorse disponibili.

Art. 11 Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta.

I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare, entro un massimo di 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. L'ufficio di servizio sociale nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli.

Le dichiarazioni sostitutive sono soggette a verifiche specifiche a campione, come previsto dal D.P.R. 44/00. Qualora dai controlli effettuati dovessero emergere false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il beneficio concesso verrà sospeso e/o revocato.

Art. 11 Utilizzo dei dati personali.

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal servizio sociale del Comune nell'adempimento delle istruttorie è utilizzata esclusivamente per le funzioni di cui al presente regolamento. I dati personali vengono trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali in conformità con la normativa sulla privacy.

Art. 12 Entrata in vigore.

Poiché il presente regolamento integra e modifica tutti gli interventi di assistenza economica disciplinati da precedenti regolamenti comunali, alla sua entrata in vigore saranno abrogate le norme contenute agli artt. 10, 11, 12, 13 del Regolamento dei servizi socio-assistenziali", approvato con deliberazione consiliare n. 36 del

25/2/1991. E' abrogato altresì il "Regolamento comunale per l'assistenza economica per servizi di pubblica utilità" approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 27/3/1998.

Art 13 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia attualmente in vigore.